



Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)

del ... 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso 5 e 84 della legge federale del 25 settembre 2015¹ sulle attività informative (LAIIn);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),
ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'aggregazione amministrativa dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e le procedure amministrative rilevanti;
- b. il controllo dell'esplorazione radio e dei segnali via cavo da parte dell'Autorità di controllo indipendente (ACI);
- c. la collaborazione tra la Confederazione e gli organi di vigilanza cantionali.

Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente

Art. 2 Aggregazione

L'AVI-AIn è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS). Ha sede a Berna.

RS 121.XY...

¹ RS 121

² RS 510.10

Art. 3 Preventivo

L'AVI-AIn presenta, tramite il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il suo progetto di preventivo annuale al Consiglio federale. Quest'ultimo lo inoltra senza modifiche all'Assemblea federale.

Art. 4 Trasmissione di documenti

L'AVI-AIn riceve regolarmente tutti i documenti concernenti le attività informative che sono trasmessi al capo del DDPS, al Consiglio federale o agli organi dell'alta vigilanza parlamentare di cui all'articolo 81 capoverso 1 LAIn.

Art. 5 Rilascio di informazioni

¹ Colui che, in qualità di collaboratore di un'unità organizzativa sottoposta a vigilanza o di un'altra unità organizzativa o in qualità di militare, viene interrogato dall'AVI-AIn è tenuto a informarla in modo completo e veritiero.

² Se le informazioni sono verbalizzate, la persona interrogata può, su richiesta, rileggere il verbale. L'AVI-AIn può chiedere alla persona interrogata di attestare con la sua firma l'esattezza del verbale.

³ L'autorità di vigilanza può ottenere informazioni sotto forma di prese di posizione scritte dalle unità organizzative sottoposte a vigilanza.

⁴ Ai collaboratori della Confederazione e ai militari non può derivare alcun pregiudizio da informazioni veritiere.

Sezione 3: Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e dei segnali via cavo**Art. 6** Composizione

¹ L'ACI è composta da tre a cinque membri dell'Amministrazione federale.

² Né il presidente né la maggioranza dei membri dell'ACI possono far parte del DDPS.

³ I membri devono disporre di conoscenze specialistiche nei settori delle telecomunicazioni, della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

⁴ Il DDPS propone al Consiglio federale la nomina dei membri dell'ACI.

Art. 7 Organizzazione

¹ L'ACI si organizza autonomamente; stabilisce il suo programma di verifiche.

² È dotata di un segretariato; le risorse sono messe a disposizione dal DDPS.

Art. 8 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati

¹ Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) notificano all'ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l'elenco attuale delle chiavi di ricerca e informano sulla conclusione del mandato.

² L'esplorazione radio e dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall'avvio del controllo da parte dell'ACI.

Art. 9 Metodi di lavoro

¹ Per l'esercizio del suo mandato di controllo l'ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività:

- a. verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Centro operazioni elettroniche (COE);
- b. esaminare le domande di esplorazione dei segnali via cavo, le decisioni sulle autorizzazioni e sui nullaosta nonché i mandati di esplorazione dei segnali via cavo;
- c. esaminare i documenti del COE sulla pianificazione, la realizzazione e l'utilità dell'esplorazione radio e dei segnali via cavo;
- d. verificare i risultati dell'esplorazione radio e dei segnali via cavo mediante controlli a campione;
- e. esaminare le procedure del COE documentate separatamente secondo le sue istruzioni;
- f. interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e del COE.

² Controlla di regola ogni anno i mandati di esplorazione radio. Controlla l'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo entro sei mesi dall'inizio dell'esplorazione.

³ Presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle sue verifiche. Il DDPS trasmette il rapporto al Consiglio federale e lo informa sulle raccomandazioni dell'ACI e sulla loro attuazione.

Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale**Art. 10** Designazione e richieste

¹ I Cantoni designano i servizi e gli organi di vigilanza responsabili della vigilanza cantonale e li annunciano alla SG-DDPS all'attenzione del SIC e dell'AVI-AIn.

² Le richieste di visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione secondo l'articolo 82 capoverso 4 LAIn possono essere presentate al SIC oralmente o per scritto.

Art. 11 Compiti

¹ L'autorità di vigilanza cantonale verifica in particolare se le seguenti condizioni sono adempiute:

- a. le procedure amministrative cantonali sono conformi alle pertinenti prescrizioni legali;
- b. l'organo d'esecuzione cantonale, in applicazione della LAIn, non gestisce alcuna collezione di dati propria;
- c. i dati trattati dal Cantone entro le proprie competenze non contengono indicazioni riguardo a dati trattati dal SIC;
- d. la trasmissione di dati ad altri organi avviene in maniera legale e adeguata.

² Inoltre, sulla base dell'elenco dei mandati assegnati dal SIC, verifica se l'organo d'esecuzione cantonale adempie le seguenti condizioni:

- a. esegue i mandati conformemente alle disposizioni legali;
- b. acquisisce informazioni conformemente alle disposizioni legali;
- c. rispetta le esigenze in materia di legislazione sulla protezione dei dati (per la sicurezza dei dati e la protezione della personalità).

³ L'AVI-AIn può sostenere l'autorità di vigilanza cantonale nell'adempimento del suo compito.

Sezione 5: Collaborazione degli organi di vigilanza**Art. 12**

¹ L'AVI-AIn e l'ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.

² L'ACI informa l'AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all'AVI-AIn raccomandazioni e proposte secondo l'articolo 79 capoverso 3 LAIn.

³ L'AVI-AIn informa l'ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l'attività di quest'ultima e trasmette all'ACI il rapporto annuale secondo l'articolo 78 capoverso 3 LAIn.

⁴ L'AVI-AIn, l'ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all'adempimento dei rispettivi compiti.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale può farsi informare dall'ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell'esplorazione dei segnali via cavo, in generale o su singoli mandati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 14 Disposizione transitoria

I membri dell'ACI nominati secondo le disposizioni dell'ordinanza del 12 marzo 2012³ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio restano in funzione fino alla scadenza della durata ordinaria del loro mandato.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 510.292

Allegato
(art. 9)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011⁴ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

All. I

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno all'Amministrazione federale

Segretari generali e loro supplenti

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Relatori e consulenti

Segretari di Stato

Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b

Collaboratori dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Utenti del SIBAD

Portavoce

Uscieri del Consiglio federale

Autisti del Consiglio federale

Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

Membri del Comitato ristretto Sicurezza

⁴ RS 120.4

Membri dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e dei segnali via cavo nonché del suo segretariato

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti

Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

SG-DDPS

La seguente iscrizione è stralciata:

- Vigilanza sulle attività informative Tutte

2. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

All. 1 lett. B n. IV. 2., 2.1, 2.1.1

2.

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo:

2.1.1 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative secondo la legge federale sulle attività informative.

3. Ordinanza del 7 marzo 2003⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 6 lett. d

Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:

- d. l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative secondo la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIIn).

⁵ RS 172.010.1

⁶ RS 172.214.1

4. Ordinanza del 4 dicembre 2009⁷ sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 12 cpv. 2

² La vigilanza sul Servizio informazioni dell'esercito in virtù dell'articolo 99 capoverso 5 della legge militare del 3 febbraio 1995⁸ incombe all'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)

Art. 13–15

Abrogati

5. Ordinanza del 17 ottobre 2012⁹ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Sezione 2 (art. 8–11)

Abrogata

⁷ RS 510.291

⁸ RS 510.10

⁹ RS 510.292